

N. 03657/2009 REG.SEN.

N. 01031/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,  
Sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2009, proposto da:  
Gianluca Hudorovich, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bosco, con domicilio  
eletto presso Giovanni Bosco in Milano, Segreteria Tar;

*contro*

Comune di Corbetta, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Andena, Alberto Fossati,  
con domicilio eletto presso Alberto Fossati in Milano 1629af, C.so Porta Vittoria 28;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi prot. n. 2964 del 3.2.2009, notificate a mani dell'interessato in data 4.2.2009, con la quale il responsabile del settore edilizia privata ed urbanistica ingiungeva all'odierno ricorrente, con riguardo alle opere abusive eseguite sull'area di proprietà dello stesso sito in Corbetta al mappale n. 238 foglio 13, di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla notifica della stessa, all'immediata demolizione delle opere eseguite abusivamente e di ripristino dello stato dei luoghi;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corbetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi, relatore la dott.ssa Silvana Bini, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che il ricorso si presenta manifestamente infondato e può quindi essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

il ricorrente, proprietario di un'area in zona agricola E1, ricadente nell'area Parco Agricolo Sud, del Comune di Corbetta, ha impugnato l'ordinanza n. 6 del 3.2.09 con cui il viene disposta rimozione di opere abusive, consistenti nella casa ad uso abitativo, con pareti e tetto in legno coibentato, ed una struttura portante in legno ancorata al sottostante massetto in calcestruzzo, con una pianta di mt 10,00x10,00 ed altezza minima di 2,85 e massima di 3,60.

Parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, articolando i seguenti motivi:

- 1) errata rappresentazione della realtà; erroneità dei presupposti, in quanto il provvedimento non è stato notificato all'affittuario ed è motivato genericamente, trattandosi di una struttura precaria e amovibile, per la quale non si rende necessaria la concessione edilizia;
- 2) contraddittorietà e illegittimità, non essendo stato motivato l'interesse pubblico attuale a demolire soprattutto a fronte del decorso del tempo dalla realizzazione dell'opera e dal momento che al ricorrente anni prima è stata rilasciata la residenza nella stessa abitazione;
- 3) eccesso di potere per mancata considerazione del pregiudizio derivante alla famiglia del ricorrente

Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come rilevato dalla difesa comunale, l'ordinanza è stata emessa dopo l'effettuazione di tre sopralluoghi, da cui è emerso che le opere realizzate hanno impresso all'area una trasformazione di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico ed edilizio dei terreni, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, che prevedono la destinazione agricola dell'area, inclusa nel Parco Sud Milano.

Da ciò si deduce l'assoluta infondatezza della tesi del ricorrente circa la natura precaria delle opere.

Quanto alla circostanza che l'area è stata concessa in affitto ad un terzo, si osserva che in presenza di un'incertezza circa l'autore dell'abuso edilizio, l'ordine di demolizione va legittimamente impartito al proprietario, ferma restando la non acquisibilità dell'area di sedime delle opere abusive, in danno del proprietario che può risultare estraneo all'abuso.

La mancata notifica all'affittuario non rende quindi illegittimo l'ordine di demolizione, potendo la sanzione demolitoria di un abuso edilizio essere irrogata sia nei confronti del soggetto proprietario del bene interessato dall'abuso sia dell'autore materiale dello stesso (in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 aprile 2008, n. 1828.)

Irrilevanti sono sia l'affermazione sull'intenzione di presentare domanda di sanatoria, dal momento che questa non si è tradotta in una domanda scritta, sia la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto la residenza.

Il primo motivo va quindi respinto.

Anche il vizio di motivazione, di cui al secondo motivo, deve essere respinto, dal momento che è ius receptum che in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in relazione al provvedere. Da ciò discende che l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione, neppure in ordine al lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e alle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che ne giustificano l'adozione, essendo allo scopo sufficiente l'oggettivo riscontro dell'abusività dell'opera.

Ciò è sufficiente per respingere anche il terzo motivo, in quanto, come rappresentato dalla difesa dell'Amministrazione, le esigenze familiari non possono giustificare il permanere di una evidente situazione di abusivismo.

Conclusivamente il ricorso è da respingere.

Stante la situazione di fatto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 07/05/2009**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**IL SEGRETARIO**